

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1720 DEL 20/09/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA SUPERIORE IN PSICOLOGIA CLINICA (SSPC– IFREP) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PRESSO LE STRUTTURE DELL’A.ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1750/24

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che, al prot.n. 62125 del 5/07/2024, è pervenuta a questa Azienda da parte della Scuola Superiore in Psicologia Clinica (SSPC – IFREP), con sede a Roma, la richiesta di stipulare una convenzione quadriennale per accogliere presso le strutture dell'A.ULSS 7, i propri studenti, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia, già laureati in medicina e/o psicologia e abilitati all'esercizio delle rispettive professioni;

Rilevato che, con successiva mail dell'8/07/2024, agli atti, la Scuola indicava il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, allegando il relativo curriculum vitae, e individuava quale area di interesse le Unità afferenti al Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale di Santorso;

Preso atto che la richiesta di tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati, infatti sia il tutor designato, la dr.ssa Silvia Tomelleri, Dirigente Medico dell'U.O.S. SPDC dell'Ospedale di Santorso, sede del tirocinio, sia il Direttore dell'U.O.C. Psichiatria 2 nonché del Dipartimento di Salute Mentale, il dr. Tommaso Maniscalco, hanno trasmesso il loro parere favorevole con mail, entrambe del 23/07/2024 conservate agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta e il cui testo definitivo è pervenuto con mail del 12/09/2024, agli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con la Scuola Superiore in Psicologia Clinica (SSPC – IFREP) allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

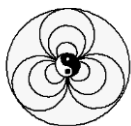
Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con la Scuola Superiore in Psicologia Clinica (SSPC – IFREP), il testo di convenzione allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la scuola copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



Scuola Superiore in Psicologia Clinica



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

la 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica, con sede in Roma, Piazza Ateneo Salesiano, 1, C.F. 04528181003, nella persona del suo Legale Rappresentante Prof.ssa Carla Maria de Nitto, nata a Mesagne (BR) , il 12/07/1955, C .Fiscale DNTCLM55L52F152V (Soggetto Promotore)

E

L'A.ULSS 7 Pedemontana con sede legale a Bassano del Grappa (VI) Via dei Lotti, 40 C.F./ P.IVA 00913430245 nella persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza nato a Treviso il 4/05/1967 (Soggetto Ospitante)

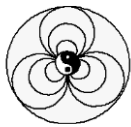
PREMESSO

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenze; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. * prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali



saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

* Circolare MIUR n.2563 del 29.05.2008

Articolo 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro:

durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. Il nominativo del tirocinante;
- b. I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- c. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. Le strutture dall'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.6).

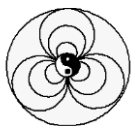
Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n.196/2003 sulla privacy.

Articolo 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere



intesi come “lavoratori”, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;

- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall’Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Gli obblighi di cui all’art. 41 “Sorveglianza sanitaria” del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

Articolo 6

La 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica assicura che, nell’espletamento dell’attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall’espletamento del tirocinio

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’A.ULSS 7 si impegna a segnalare l’evento alla Scuola nel più breve tempo possibile, affinché quest’ultima possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7

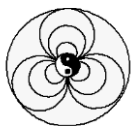
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, di legge o statistiche. Titolari del trattamento di dati sono le parti come sopra individuate.

Articolo 8

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Articolo 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.



Scuola Superiore in Psicologia Clinica



Articolo 10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, _____ data _____

54 IFREP

Scuola Superiore in Psicologia Clinica
Il Rappresentante Legale dell'IFREP-93

Prof.ssa Carla Maria de Nitto

A.ULSS 7 Pedemontana
Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza